



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale  
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti  
Ufficio gare

Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422  
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

SITO INTERNET

Trento, **24 NOV. 2015**

Prot. n. S171/2015/ *601836* /3.5/923-13

### **NOTA DI CHIARIMENTI N. 1** **E PUBBLICAZIONE “ANALISI PREZZI”**

**Oggetto:** GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA “BONIFICA, CON MISURE DI SICUREZZA, DELLE ROGGE DEMANIALI FACENTI PARTE DEL SITO INQUINATO DI INTERESSE NAZIONALE “TRENTO NORD” RELATIVAMENTE AGLI STRATI INSATURI DEL TERRENO - LOTTO 1”. Riscontro a quesiti.

Con riferimento a quesiti formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta:

#### **Quesito n. 1**

##### **Premesso e considerato che:**

- il bando di gara permette la prestazione dello svolgimento del servizio di recupero / smaltimento sia in proprio (cfr. art. 2.2.B, punto n. 5; art. 4.1.BIS, punto n. 1.e), sia per il tramite di un “soggetto che svolgerà l’attività di smaltimento e/o recupero” che va “individuato in offerta tecnica” presso l’impianto del quale è possibile conferire i rifiuti oggetto del presente appalto (art. 2.2.B, punti nn. 5, 7 e 8; art. 4.1.BIS, punto n. 1.f) e 1.g);

**si chiede**

di chiarire se un soggetto che sia titolare di impianto autorizzato alle attività di recupero e/o smaltimento oggetto del presente appalto e dotato di idonei requisiti professionali e tecnico-organizzativi, possa:

(i) concorrere come partecipante (come impresa singola o in ATI)

(ii) e, contemporaneamente, dare la propria disponibilità ad accettare il conferimento presso il proprio impianto dei rifiuti oggetto del presente appalto ad uno o più soggetti che pure partecipino alla gara e, quindi, essere indicato, da parte di tali altri partecipanti, nella loro offerta tecnica come "soggetto che svolgerà l'attività di smaltimento e/o recupero".

### **Risposta n. 1**

Il bando di gara richiede al concorrente che intende assumere i servizi oggetto dell'appalto, di essere in possesso dei requisiti indicati al par. 2.2.B tra i quali, per le operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti, *"autorizzazioni al recupero / smaltimento, ai sensi del Titolo IIIbis Parte II del D.Lgs 152/2006 oppure ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (ovvero ai sensi dell'art. 23 della Direttiva 2008/98/CE), sufficienti a trattare le quantità annue minime pari a 7.500 t per il cod. CER 170503\* e pari a 21.700 t per il cod. CER 170504, relativamente agli impianti di recupero/discardiche indicati in offerta tecnica"* (punto 5).

Pertanto, il soggetto in possesso delle predette autorizzazioni parteciperà alla gara in qualità di concorrente ed, in offerta tecnica, dovrà dichiarare: *"l'indicazione e la relativa propria ubicazione"* al fine dell'attribuzione dei punteggi per i sub elementi 1.2 e 1.3 così come richiesto nell'elaborato "Parametri e criteri di partecipazione e di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto".

Si specifica inoltre che, nel caso di partecipazione alla gara di INTERMEDIARI (ipotesi prevista dal bando di gara: v. par. 2.2.B punto 6), **è ammissibile l'individuazione del medesimo impianto da parte di distinti concorrenti intermediari**. E' inoltre possibile, per i concorrenti intermediari, individuare impianti di proprietà di soggetti che partecipano autonomamente alla gara in qualità di concorrente.

### **Quesito n.2**

**Premesso e considerato che:**

- al punto 2.2.B. del bando di gara, concernente "I SOGGETTI CANDIDATI ALLA PRESENTAZIONE DEI SERVIZI", e, in particolare, nella sezione relativa al "Requisiti di idoneità professionale", al punto n. 6, che disciplina il caso di partecipazione di "INTERMEDIARI", viene stabilito che gli intermediari ai fini della comprova dei requisiti in questione devono produrre "dichiarazione di impegno, da parte dei soggetti trasportatori e/o impianti di smaltimento e/o recupero, di accettare i rifiuti oggetto del presente appalto";

- la medesima dichiarazione è annoverata tra le "DICHIARAZIONI PER I SOGGETTI CANDIDATI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI" di cui all'art. 4.1.BIS del bando di gara, da presentare "nel caso di intermediari" (cfr. punto n. 1.h), n. 6);
- i requisiti di cui al punto 4.1.BIS del bando, tra cui rientra la predetta dichiarazione, "devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo n. 1, PENA L'ESCLUSIONE";

**si chiede:**

di chiarire se la predetta "dichiarazione di impegno, da parte dei soggetti trasportatori e/o impianti di smaltimento e/o recupero, di accettare i rifiuti oggetto del presente appalto" di cui all'art. 2.2.b., punto n. 6, e art. 4.1.BIS, punto n. 6), del bando di gara, citato in premesse, debba essere presentata solamente dagli intermediari oppure la stessa debba essere fornita pure da tutti i concorrenti che non siano titolari di un impianto autorizzato – o che, comunque, non intendano procedere allo smaltimento e/o recupero in proprio – e, in particolare, se tali dichiarazioni debbano essere sottoscritte in data antecedente alla presentazione delle offerte.

**Risposta n. 2**

Si conferma che la "dichiarazione di impegno, da parte dei soggetti trasportatori e/o impianti di smaltimento e/o recupero, di accettare i rifiuti oggetto del presente appalto" di cui all'art. 2.2.b., punto n. 6, e art. 4.1.BIS, punto n. 6), del bando di gara, deve essere presentata solamente dagli eventuali intermediari in quanto altri soggetti che possono far parte dell'ATI per la prestazione dei servizi devono essere trasportatori e/o titolari di impianti per l'effettuazione in proprio del servizio.

Tale dichiarazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa indicata al par. 4 al fine della partecipazione alla gara in oggetto.

**Quesito n. 3**

*"E.R.120.03 Parametri e criteri di valutazione delle offerte relative agli interventi del 1° lotto.*

Per l'attribuzione del punteggio tecnico al capitolo 3.2 viene indicato che sarà privilegiato il recupero rispetto al conferimento in discarica.

Si chiede se, trattandosi di area SIN (Sito di Interesse Nazionale) venga attribuito sempre il medesimo punteggio ad una qualsivoglia forma di recupero o se piuttosto si intendano privilegiare modalità di recupero che per il principio di "massima cautela" tutelino maggiormente sia la stazione appaltante che l'impresa esecutrice.

Infatti, a giudizio della scrivente, pur essendo entrambe attività di recupero previste dalla vigente normativa, per esempio i trattamenti termici (quali desorbimento e/o incenerimento con recupero di

calore) costituiscono una maggior garanzia rispetto al conferimento dei terreni in ripristini ambientali o presso impianti di recupero la cui attività determina la produzione di materiali da riutilizzare come sottofondi stradali.”

### **Risposta n. 3**

L'assegnazione del punteggio prevede chiaramente la sola distinzione tra recupero del materiale presso impianto autorizzato o il conferimento presso discarica. Non è prevista un'ulteriore ripartizione del punteggio in funzione, ad esempio, delle caratteristiche del trattamento specificatamente attuato presso i vari impianti, scelta operata al fine di evitare una delimitazione troppo stringente tale da pregiudicare le possibilità di partecipazione.

### **Quesito n. 4**

*“E.R.110.05 Caratterizzazione dei sedimenti delle rogge.*

Il suddetto documento riporta un elenco di parametri analitici riferibile solo ad alcuni degli analiti previsti nella Tabella 1, Allegato 5 alla parte quarta, titolo quinto, del D.Lgs. 152/2006.

E.R.130.01 Elenco prezzi rogge.

La stima prezzi riportata nel suddetto documento riporta rispettivamente le seguenti quotazioni:

- trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti non pericolosi: euro/ton 127,22=
- trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi: euro/ton 314,96=

Si chiede di indicare se le quotazioni sopra indicate sono state fatte con specifico riferimento alle concentrazioni di inquinanti riportate nel documento E.R.110.05 o se si devono ritenere valide anche in caso di asporto di terreni con presenza di contaminanti diversi o con valori molto superiori rispetto a quelli indicati.

A maggior chiarimento di quanto indicato si prega di indicare se:

- la quotazione di euro/ton 127,22= deve essere considerata applicabile per qualsiasi tipologia di rifiuto solido, purché classificato come rifiuto non pericoloso e codificato con CER 170504;
- la quotazione di euro/ton 314,96= deve essere considerata applicabile per qualsiasi tipologia di rifiuto solido, purché classificato come rifiuto pericoloso e codificato con CER 170503\*.”

### **Risposta n. 4**

Le quotazioni indicate nel computo metrico estimativo, declinate rispettivamente tra il trattamento/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono state quantificate come costo medio sulla base delle caratteristiche del materiale così come rilevato dai parametri analitici riportati in allegato al progetto e le concentrazioni medie degli inquinanti riscontrate. I prezzi unitari rimarranno pertanto invariati a prescindere dalla tipologia di rifiuto e relative concentrazioni di inquinanti, purché

naturalmente il materiale risulti rientrante nella classificazione di rifiuto pericoloso e non pericoloso, secondo l'identificazione dei codici CER riportati in progetto.

Si comunica infine che si provvede alla pubblicazione dell'elaborato "Analisi prezzi".

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE  
dott. Leonardo Caronna -

Allegato:

- elaborato "Analisi prezzi"